

Nota inviata via e-mail e Pec

Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
CALTANISSETTA
Ing. Alessandro Caltagirone
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it

E p.c. Al Dirigente Generale del
Dipartimento Pianificazione strategica
Assessorato Regionale della Salute
Ing. Mario La Rocca
dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Al Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
CALTANISSETTA

Ai Presidenti
degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 73/2020

Palermo, 11/09/2020

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA URGENTE, PER TITOLI E COLLOQUIO, CON PROCEDURA D'URGENZA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE ARCHITETTO DA ASSEGNARE ALL'U.O.C. TECNICO.

Segnalazione di irregolarità – Richiesta di revoca

In relazione all'avviso di selezione pubblica indicato in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale di codesta Azienda, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa la non corretta individuazione delle figure professionali da ammettere al concorso.

Nell'intestazione dell'avviso viene indicata la figura del "Dirigente Architetto", e ancor più esplicitamente all'art.2, come requisito specifico di ammissione, viene richiesto il "diploma di Laurea in Architettura". Tale indicazione e soprattutto il relativo requisito di ammissione è palesemente superato dalla normativa vigente, che prevede l'equipollenza, per la partecipazione a pubblici concorsi, tra lauree in ingegneria civile o edile, o architettura, vecchio ordinamento, e lauree magistrali di nuovo ordinamento.

Si premette, ancora e per chiarezza, che la contestata impostazione dell'avviso rappresenta una visione certamente superata nella suddivisione delle competenze fra le varie figure professionali tecniche, parziale e riduttiva non solo della figura dell'ingegnere ma anche di quella dell'architetto, in quanto non tiene conto dell'evoluzione dei rispettivi programmi di studio ma soprattutto della normativa sottesa, totalmente ignorata dal bando.

Il rilievo principale, infatti, è che il bando non individua una figura univoca ai sensi dell'attuale normativa, attestandosi su quella del vecchio ordinamento, superato ben due volte attraverso le classi delle Lauree Specialistiche ai sensi del DM 509/99 prima, e le classi delle Lauree Magistrali ai sensi del DM 270/04. In particolare il D.M. 28 novembre 2000 ha determinato le classi delle lauree specialistiche in "Architettura e Ingegneria Edile - 4/S", transitate poi senza sostanziali modifiche nelle classi delle lauree magistrali "Architettura e Ingegneria Edile – Architettura - LM-4", fissandone gli obiettivi formativi qualificanti entro ambiti che ricomprendono, superandoli, quelli originariamente previsti per la figura di architetto.

Tale errore concettuale non consente all'Ente di richiamare il potere discrezionale riconosciuto all'amministrazione nella determinazione della tipologia del titolo di studio, in quanto questo deve comunque essere correlato alla vigente normativa professionale.

Ove poi vi fossero ulteriori dubbi interpretativi, le equiparazioni per l'accesso ai pubblici concorsi, tra Lauree Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali sono stabilite da una serie di provvedimenti ed in particolare dai disposti combinati del Decreto Interministeriale 14 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2003, n. 181), Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233). Quest'ultimo, nella tabella riassuntiva stabilisce che:

"Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:

- *nei bandi che fanno riferimento all'ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1) sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4)"*

e al Diploma di laurea in Architettura del vecchio ordinamento fa corrispondere rispettivamente le classi 4/S e LM-4 "Architettura e ingegneria edile – architettura".

Anche la giurisprudenza, sulla base delle medesime considerazioni normative, appare univoca nel ricondurre ad equivalenza la laurea in architettura e quella in ingegneria edile come ribadito dal TAR di Torino, che, con sentenza n. 469/2004, ha sancito che ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici la laurea in ingegneria edile, quella in ingegneria civile e quella in architettura sono perfettamente equivalenti. La sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell'ingegnere inizialmente escluso anche sulla base del fatto che nell'ambito della Comunità Europea la laurea in ingegneria edile è da ritenersi equivalente alla laurea in architettura e tale equipollenza risulta dal DM 28/11/2000

che attribuisce a tali due facoltà il medesimo codice identificativo della classe di appartenenza per cui da questo ne deriva la piena corrispondenza sotto il profilo legale.

Per semplice completezza di esposizione, si rammenta come l'art. 26 del Dlgs 165/2001 prevede espressamente che *“alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami”* e dunque non con un concorso per titoli ed un semplice colloquio.

Si rappresenta, infine, che sul sito dell'Ente non è stato possibile reperire il testo integrale della Deliberazione del Direttore Generale n.2031 del 07/08/2020 in esecuzione alla quale viene indetta la selezione, e della quale si richiede cortesemente copia.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

al Responsabile Unico del procedimento e/o agli organismi aditi la revoca in autotutela della procedura in parola e la sua pronta rettifica nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti e la riapertura dei termini.

IL SEGRETARIO
Franco Russo



IL PRESIDENTE
Elvira Restivo

